



ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA

POSITION PAPER AMBIENTALE

**ATTIVITÀ DI
LAVANDERIA/LAVAGGIO
A NORMA DI LEGGE:**

***Autorizzazioni,
requisiti ambientali e
certificazioni specifiche***

**ATTIVITÀ DI LAVANDERIA/LAVAGGIO
A NORMA DI LEGGE: Autorizzazioni,
requisiti ambientali e certificazioni specifiche**

29 MAGGIO 2024



**ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA**

Indice

INTRODUZIONE AL POSITION PAPER AMBIENTALE

- ◆ L'acqua come elemento dell'ambiente p. 3
- ◆ L'acqua come fine da perseguire p. 7
- ◆ La tutela qualitativa dell'acqua p. 9
- ◆ Controlli e sanzioni p. 12
- ◆ Conclusioni p. 15

POSITION PAPER AMBIENTALE

- ◆ Esercizio di attività di lavanderia a norma di legge p. 17
- ◆ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) p. 18
- ◆ Uso della risorsa idrica p. 24
- ◆ Monitoraggio e controlli p. 26
- ◆ Criteri Ambientali Minimi p. 29
- ◆ Garanzia di sicurezza igienica p. 30
- ◆ Quadro sinottico delle tue principali norme di riferimento p. 31
- ◆ Giurisprudenza in materia di scarichi industriali p. 32

INTRODUZIONE AL POSITION PAPER AMBIENTALE

L'acqua come elemento dell'ambiente

Da sempre l'acqua e la possibilità di accedervi hanno inciso sulla storia dell'uomo.

Non c'è vita dove non c'è acqua. Non c'è vitalità dove essa si esaurisce.

Non c'è salute dove è contaminata.

Poiché, come insegna l'adagio economico, non esiste bene che non sia scarso, la scarsità dell'acqua, in termini quantitativi e qualitativi, è una seria preoccupazione dei nostri tempi, in cui l'accesso ai dati globali, l'incremento demografico e la consapevolezza di poter incidere, in positivo e in negativo, sull'evoluzione naturale del pianeta induce le persone e i governi a un minor credo verso la fatalità degli eventi e a un maggior desiderio di controllo della vita attuale e futura. L'acqua è una risorsa fondamentale, impiegabile a diversi fini di sostentamento e produttivi e un elemento dell'ecosistema e, quindi, dell'ambiente.

Ambiente che ha trovato la propria identità costituzionale grazie alla legge costituzionale n. 1 del 2022 la quale ha inserito la sua tutela tra i "valori fondamentali" del nostro ordinamento (art.9 Cost.) esplicitando (nel secondo e terzo comma dell'articolo 41 Cost.) che ambiente e salute sono limiti alla libertà di iniziativa economica e fini verso i quali la stessa deve essere coordinata e orientata.

Quindi, nell'elenco dei valori fondamentali riconducibili alla centralità della persona oggi compaiono nell'ordine: "salute, ambiente" e poi "sicurezza, libertà e dignità umana".

Premettendo i primi due limiti rispetto ai tre già vigenti, il dettato costituzionale ha inteso fornire sostanza al nuovo dettato dell'art. 9, elevando a rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.

Ma quale deve essere il rapporto tra questi valori costituzionali eterogenei che spesso possono risultare confliggenti?

Come dimostra la cronaca, e non solo quella giudiziaria, nonostante i considerevoli progressi sul piano culturale, tecnologico e della legislazione, le attività industriali possono generare eventi di pericolo concreto e/o di danno sia alle persone che all'ambiente; eventi che ripropongono l'esigenza

di trovare un “bilanciamento” avanzato tra i valori in conflitto (salute e ambiente vs lavoro/occupazione).

La dottrina oggi prevalente nega l’esistenza di una gerarchia astratta e statica dei valori costituzionalmente garantiti, in forza, invece, di una tutela sistematica e dinamica che tenga conto di tutti gli interessi antagonisti: il punto di equilibrio tra di essi non risulta essere prefissato in anticipo, ma è rimesso al bilanciamento del legislatore e, in sede di controllo, del giudice, secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza (il compromesso politico parlamentare è solo una ipotesi di bilanciamento che ben potrebbe essere confermata oppure sovvertita se ritenuta irragionevole).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 85 del 2013 in relazione al decreto che permetteva all’Ilva di Taranto di proseguire l’attività di impresa (nonostante l’ordine di sequestro) sulla base di una complessa procedura tecnica di autorizzazione, ha già escluso l’esistenza nell’ordinamento giuridico italiano di diritti assoluti (come i fondamentali diritti alla salute e alla salubrità dell’ambiente) nel pluralismo dei valori costituzionali altrettanti fondamentali (nel caso di specie il diritto/dovere al lavoro che fonda la stessa forma democratica dello Stato italiano).

È necessario, secondo l’interpretazione della Corte, garantire «un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di absolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto».

Anche se, nella successiva sentenza, sempre sul c.d. “caso Ilva” ma che muove da un evento diverso e cioè la morte di un lavoratore, la posizione della Corte sembra essere diventata più dura ed incline a censurare, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, le soluzioni adottate dal legislatore, la modifica dell’art. 41 non farà emergere una sorta di “gerarchia” valoriale tra diritti costituzionali parimenti fondamentali.

La costituzionalizzazione degli indirizzi giurisprudenziali della Consulta rafforzerà, semmai, il peso dell’ambiente e della salute nel bilanciamento (purché ragionevole e proporzionato) con altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Pertanto, il legislatore costituzionale non si è occupato di costruire una gerarchia valoriale ma ha certamente indicato in modo puntuale l'importanza della tutela ambientale in Costituzione, disegnando una linea rossa che dovrà condurre non solo il legislatore e l'interprete nella loro opera ma anche ogni persona nell'agire quotidiano.

Affinché si possa affermare uno sviluppo sostenibile è necessario che oltre allo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale, l'attenzione di tutti sia rivolta al mantenimento del sano equilibrio che vige tra la biosfera e gli ecosistemi, ossia dell'ambiente.

In conclusione, si può certamente affermare che l'intervento di modifica costituzionale, anche se avesse comportato solo questa presa di coscienza e manifestazione di intenti da parte di tutti, è di particolare rilevanza perché segna il percorso a cui ognuno deve tendere: la sostenibilità ambientale del proprio agire anche con riferimento alla risorsa fondamentale dell'acqua.

L'acqua come fine da perseguire

Il d.lgs. 152/2006 si propone non solo di prevenire l'inquinamento dei corpi idrici, ma anche di ridurlo attuando un progressivo risanamento degli stessi. A questi obiettivi si affianca quello di un uso durevole e sostenibile delle acque anche attraverso la tutela della capacità di autodepurazione dei corpi idrici. Per garantire queste finalità il legislatore individua diversi strumenti, il principale dei quali è costituito dalla fissazione di obiettivi di qualità per tutte le acque, sia in generale, sia in ragione del loro uso.

Il fine del legislatore non è più semplicemente quello di evitare l'inquinamento, ma è la qualità dell'acqua in positivo a diventare direttamente l'obiettivo da perseguire anche attraverso la sua tutela quantitativa (ovvero l'impiego delle risorse idriche).

L'aspetto quantitativo è sempre più rilevante, non solo per una minore disponibilità in astratto della risorsa, quanto per una sempre maggiore domanda d'uso. L'acqua non è solo un bene da impiegare o una risorsa da proteggere e dalla quale proteggersi (l'acqua è un elemento potenzialmente distruttivo che deve essere regolato per evitare fenomeni di dissesto), ma diviene, nel suo essere e mantenersi di "buona qualità", fine che l'ordinamento assume direttamente come interesse proprio della sfera pubblica.

Significativo è quanto dispone l'art. 144 del d.lgs. 152/2006:

(comma 3°)

“le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale” (comma 2°). L'articolo prosegue stabilendo che: “la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri geologici”.

Per la prima volta, dunque, con il d.lgs. 152/06 si tenta di tenere insieme la pluralità delle discipline che nel tempo hanno guardato all'acqua come risorsa, come bene da tutelare quantitativamente e qualitativamente, come elemento naturale dal quale difendersi, come oggetto di servizi alla collettività e infine come finalità alla quale l'ordinamento dedica risorse giuridiche, quali regolazione e amministrazione.

La tutela qualitativa dell'acqua

Il principio informatore della disciplina in materia di scarichi contempla una autorizzazione preventiva per intraprendere ogni attività che comporti uno scarico (art. 124 del d.lgs. 152/06).

La natura preventiva dell'autorizzazione è corroborata dal fatto che, ancorché la legge fornisca la definizione di inquinamento, la nozione di scarico è indipendente dalla natura inquinante dell'immissione e dal previo trattamento di depurazione.

In considerazione del valore e degli interessi coinvolti l'autorizzazione deve formare oggetto di un provvedimento necessariamente espresso e questo esclude possibili deroghe o taciti rinnovi (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 16.12.2022, n. 11033).

Questo rappresenta un livello minimo inderogabile di tutela in materia ambientale che ha il precipuo scopo "di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell'autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate" (cfr. Corte costituzionale, 31 maggio 2012, n. 133).

Integra il concetto di scarico qualunque sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità) i reflui dal luogo di produzione al corpo ricettore (art. 74 comma 1° lett. ff) del d.lgs. 152/06). Pertanto, almeno idealmente, il sistema del ciclo dell'acqua di scarico ripercorre il naturale scorrere della matrice acqua verso un corpo ricettore. Il d.lgs. 152/06 detta un diverso regime giuridico degli scarichi in funzione dell'origine del refluio e del corpo ricettore.

In base all'origine gli scarichi possono essere classificati secondo le seguenti definizioni:

- **Acque reflue domestiche**
- **Acque reflue industriali**
- **Acque reflue urbane**
- **Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.**

In base al corpo ricettore si distinguono in:

- Scarichi in corpi d'acqua superficiali
- Scarichi sul suolo
- Scarichi nel sottosuolo
- Scarichi in rete fognaria.

Ai fini della presente trattazione è importante individuare correttamente sia le acque reflue industriali che le acque domestiche.

Le acque reflue industriali sono

“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.

(art. 74 comma 1° lett. h)

La giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente ritenuto la natura industriale dei reflui prodotti da insediamenti svolgenti attività di lavanderia industriale (cfr. Cass.pen., Sez.III, 13.5.2014, n. 24330 e Cass.pen., Sez.III, 2.7.2015, n. 27887).

La natura di acque reflue industriali assoggetta il relativo scarico ad autorizzazione amministrativa preventiva nel rispetto dei limiti di emissione fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006. Le acque reflue domestiche sono, invece, definite come “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche” (art. 74 comma 1° lett. g)).

Dalla definizione emerge chiaramente che l'elemento caratterizzante la nozione è costituito dalla provenienza dal metabolismo umano e da attività domestiche, cosicché sono da considerarsi domestiche anche le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, a condizione che non siano utilizzati per compiere operazioni connesse al ciclo produttivo.

Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre

ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvato dall'ente di governo dell'ambito (art. 124 comma 4° del d.lgs. 152/06).

L'indicatore della provenienza dei reflui da attività domestiche è concetto chiaramente riferito alla convivenza e coabitazione di persone, ma non può prescindere, specie per quanto riguarda grandi comunità (ospedali, case di cura, etc.), da una considerazione anche delle effettive caratteristiche chimiche e fisiche delle acque reflue che devono essere corrispondenti non tanto per quantità, quanto per qualità a quelli derivanti dai comuni nuclei abitativi.

In questi casi, per rimanere nel campo delle acque reflue domestiche soccorre l'istituto della assimilazione (art. 101 comma 7° e 7° bis del d.lgs. 152/06).

Per individuare le acque reflue assimilabili a quelle domestiche (sottraendole così alla disciplina autorizzatoria prevista per le acque reflue industriali) il legislatore utilizza due gruppi: uno tipizzato (reflui provenienti da attività agricole, zootecniche, termali di acquacoltura e piscicoltura) ed un altro la cui definizione è affidata alle regioni, che indicano le caratteristiche qualitative di equivalenza (art. 101 comma 7° lett. e) del d.lgs. 152/06).

In assenza di disciplina regionale, ulteriori criteri di assimilazione sono stati introdotti dal d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese".

Decreto che, però, si applica solamente alle piccole e medie imprese che: a) hanno un numero di dipendenti inferiori a 250; e b) un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 19 ottobre 2011, n. 227 sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- **le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative contenute nella Tabella 1 (che contiene 15 parametri con il valore limite di emissione, ad es. tensioattivi inferiori od uguali a 20 mg/l);**

- le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione beni e prestazioni di servizi in cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella Tabella 2 con le limitazioni indicate dalla tabella stessa (es. lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle domestiche e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno oppure ospedali, case o istituti di cura, residenze socioassistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca).

La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato, che l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche sia subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (cfr. da ultima Cass.pen., Sez.III, 4.8.2022, n. 30678).

Controlli e sanzioni

I controlli e le sanzioni possono essere rappresentati come due facce di una medesima medaglia.

L'attività di controllo istituzionale è propedeutica e funzionale all'esercizio del potere sanzionatorio e le sanzioni (amministrative e penali) normalmente sono irrogate sulla base delle risultanze dell'attività di controllo.

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento si può, pertanto, affermare che, attraverso la funzione di controllo, l'autorità competente verifica il rispetto delle regole dettate dalla normativa di settore.

La natura dello scarico continua a costituire la discriminante tra il regime sanzionatorio penale e quello amministrativo.

In particolare, l'attivazione di nuovi scarichi senza autorizzazione, la violazione delle prescrizioni annesse alle autorizzazioni, il superamento dei limiti di emissioni imposti dalle regioni o in via amministrativa, costituiscono illeciti amministrativi se concernono acque reflue domestiche o provenienti da reti fognarie pubbliche, mentre sono illeciti penali se riguardano lo scarico di acque reflue di origine industriale.

È utile chiarire che risponde degli illeciti penali, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il titolare dell'insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l'eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisce l'impianto (cfr. Cass.pen., Sez.III, 15.1.2021 n. 1719).

Una seconda serie di sanzioni amministrative è prevista per l'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione allo scarico (art. 130 del d.lgs. 152/06).

La sanzione più lieve, da comminarsi per violazioni alle prescrizioni di carattere eminentemente formale (quali rispetto di scadenze, carenze informative e così via) è costituita dalla diffida ad eliminare le omissioni, previa fissazione di un termine per adempiere (comma 1° lett. a) dell'art. 130 del d.lgs. 152/06).

Qualora l'inosservanza abbia determinato una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente è prevista la diffida e contestuale sospensione temporanea dell'attività (comma 1° lett. b) dell'art. 130 del d.lgs. 152/06).

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o

di reiterate violazioni con effetti pericolosi per la salute o l'ambiente, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione (comma 1° lett. c) dell'art. 130 del d.lgs. 152/06).

Sanzioni di natura reale (incidenti cioè sull'esercizio dell'attività), in ragione della loro specialità funzionale di natura preventiva e ripristinatoria che non escludono e dunque si integrano con quelle di tipo pecuniario (contemplate dall'art. 133 comma 3° del d.lgs. 152/06) che corrispondono ad una finalità esclusivamente punitiva.

Le sanzioni penali sono, invece, contenute nell'art. 137 del d.lgs. 152/06 (articolato in 14 commi) che prevede molteplici autonome fattispecie penali incriminatrici tutte strutturate come contravvenzioni punite con la pena, sola o congiunta, dell'arresto e dell'ammenda.

Volendo sintetizzare le principali disposizioni applicabili agli scarichi di acque reflue industriali oggetto della presente pubblicazione possono così sintetizzarsi:

- **scarichi di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione:** viene sanzionata la condotta di chi apre o effettua un nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui a effettuare o a mantenere lo scarico in presenza di una autorizzazione sospesa o revocata;
- **scarichi di acque reflue industriali in violazione dei valori limite:** è sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente (comma 3) ovvero effettua uno scarico di acque reflue industriali di sostanze contenute nella Tabella 5 dell'Allegato 5 oltre i valori limite della Tabella 3 o di uno scarico sul suolo oltre i valori limite contenuti nella Tabella 4 oppure i valori limite più restrittivi fissati dalle regioni (comma 5) prevedendo, in quest'ultima ipotesi, anche la responsabilità del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite di riferimento (comma 6).

Le contravvenzioni contenute nei commi 3 e 5 dell'art. 137 sono anche reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-undecies comma 2° lett. a) del d.lgs. 231/01.

Condotte "abusive" di scarico potrebbero provocare anche una compromissione o un deterioramento (significativo e misurabile) della

matrice ambientale “acqua” e, quindi, configurare il più grave delitto colposo di inquinamento ambientale (art. 452-quinquies c.p.); condotte in grado di giungere anche alla soglia del disastro ambientale qualora fosse accertata una alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Costituisce approdo da tempo consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in tema di reati ambientali la condotta abusiva idonea ad integrare il reato di cui all’art 452-quinquies del c.p. comprenda “non soltanto la condotta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia dell’attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative” (cfr. da ultima Cass.pen., Sez.III, 15.2.2023, n. 21187).

Quindi, potrebbe essere ritenuta abusiva non solo la condotta di scarico senza autorizzazione ma anche quella di captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione della disposizione amministrativa contenuta nell’art. 17 del regio decreto 1775/1933 (cfr. Cass.pen., Sez.III, 21.06.2018, n. 28732).

È utile precisare che si tratta di delitti colposi che comprendono sia le ipotesi di colpa generica (per lo più ipotizzabili nella forma dell’imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull’ambiente) che quelle di colpa specifica, riferibile ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull’ambiente senza essere sussunte in prescrizioni amministrative.

Anche l’art 452-quinquies del c.p. è reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell’art. 25-undecies comma 1° lett. c) del d.lgs. 231/01.

Conclusioni

In questo momento storico in cui assistiamo ad un abuso modaiolo ed ossessivo degli acronimi CSR e ESG, dobbiamo ritornare ai principi fondanti la tutela dell'ambiente: il puntuale rispetto delle procedure amministrative, l'ottenimento preventivo delle autorizzazioni e l'assicurazione che i controlli ambientali siano in grado di conformare le attività inquinanti agli obiettivi di tutela previsti.

È soltanto acquisendo consapevolezza del valore primario e non negoziabile della protezione della vita e dell'ambiente, nella dimensione dello sviluppo umano ed ecologico, che sarà finalmente possibile arginare lo sfruttamento delle risorse naturali, rafforzandone la resilienza, e passare dalla sostenibilità ambientale come "problema" alla sostenibilità ambientale come "soluzione", recuperando così il giusto equilibrio e la «totale sinergia» tra sviluppo eco-nomico e sviluppo eco-logico, nel segno di una ritrovata radice comune: la «casa» (letteralmente, *oikos*) nella quale l'uomo è ricompreso.

Angelo Merlin

*Avvocato penalista e docente di diritto penale dell'ambiente
presso la Scuola di Ateneo dell'Università Cà Foscari di Venezia*

POSITION PAPER AMBIENTALE

Assosistema Confindustria è l'Associazione di categoria che rappresenta, a livello nazionale, le imprese che erogano servizi integrati di noleggino, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, case di riposo, cliniche private, comunità socio-assistenziali, alberghi e ristoranti.

Scopo istituzionale della esponente Associazione è la promozione del costante miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività di lavanderia industriale nonché della sostenibilità ambientale, a condizioni vantaggiose per l'utenza, in modo da assicurare ai committenti pubblici e privati la fruizione di prestazioni di livello ottimale ed in condizioni di assoluta sicurezza sotto il profilo igienico sanitario.

Con il presente Position Paper intendiamo riportare un quadro di sintesi sui requisiti di base per l'espletamento del servizio di lavanderia a norma di legge, anche quando viene svolto in house presso le strutture interessate, al fine di sensibilizzare le autorità di controllo sulla necessità di effettuare opportune verifiche volte a garantire a quelle aziende che operano nel rispetto delle leggi, anche a costo di ingenti investimenti, di non essere travolte dai "furbetti" che mettono su un'attività di lavanderia non in regola con le necessarie autorizzazioni.

Intendiamo inoltre, con il presente documento, stimolare un'attività di controllo sempre più indispensabile che riteniamo obbligatoria a tutela dell'ambiente, a seguito anche della recente modifica costituzionale che il Governo ha voluto per imprimere ancora maggior forza alla lotta ai cambiamenti climatici.

Riteniamo doveroso, prima di entrare nel merito della normativa, ricordare che nel caso in cui il servizio di lavanderia sia annesso ad un servizio più ampio, come ad esempio una lavanderia interna presso una RSA o una struttura sanitaria, occorre accertare che l'attività di lavaggio avvenga nel rispetto dei requisiti di legge, dettati dalla normativa ambientale a carattere nazionale e regionale, sugli scarichi delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera, verificando la sussistenza dei presupposti per la procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Esercizio di attività di lavanderia a norma di legge

- Codice Ateco 96.01.10 (anche secondario);
- ottenere le autorizzazioni per svolgere il servizio di lavanderia (inizio attività con relativa autorizzazione per quanto riguarda gli scarichi e le immissioni in atmosfera - dichiarazione AUA);
- la lavanderia ubicata all'interno di un ospedale/casa di cura/RSA e gestita da un soggetto terzo, diventa a tutti gli effetti un'attività propria ed autonoma all'interno dell'attività sanitaria o socio-assistenziale;
- il titolare dell'immobile-struttura (direttore generale) deve espressamente autorizzare questa operazione in modo dettagliato con atto scritto e registrato, elencando tutte le dovute specifiche tecniche necessarie, assumendosi la responsabilità del rischio connesso all'attività che verrà esercitata internamente.

Strettamente connessi a quanto sopra, ricordiamo i documenti previsti a norma di legge per intraprendere e svolgere un'attività di lavanderia industriale:

- a) se è ubicata all'interno di un ospedale/casa di cura/RSA, autorizzazione all'utilizzo dei locali con finalità di lavanderia;
- b) certificato di agibilità dei locali con destinazione d'uso degli stessi per attività di lavanderia;
- c) certificato antincendio;
- d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue; se si scarica nel collettore della struttura sarà il titolare (direttore generale) ad autorizzare lo scarico nel collettore imponendo i limiti di scarico e assumendosi la responsabilità del refluo scaricato in uscita dal collettore (responsabilità penale in caso di scarico fuori tabella);
- e) autorizzazione degli scarichi in atmosfera per essiccatori/stiratrici/mangani ecc. (in tal caso occorrerà affrontare anche l'Autorizzazione Unica Ambientale).

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Associazione ha svolto un approfondimento giuridico per verificare l'obbligo di avviare una procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le strutture sanitarie sopra i 50 posti letto con servizio interno di lavaggio di biancheria.

Al riguardo, il quadro normativo di riferimento, alquanto complesso ed articolato, risulta il seguente.

Il DPR n. 59 del 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale") **ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, provvedimento autorizzativo unico che **sostituisce e comprende 7 titoli abilitativi in materia ambientale**. Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del sopra citato DPR, sono tenute a presentare domanda di AUA le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese), nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 3, in particolare, individua i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA e, al comma 1, viene stabilito che "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3, inoltre, specifica che

“è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale [...]”.

Entrando nel merito di quanto di nostro specifico interesse, con riguardo alla **disciplina degli scarichi**, l'articolo 124, del d.lgs. 152/06 stabilisce che:

1. *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.*
(omissis)
4. *in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.*

Assume importanza, quindi, il concetto di **acque reflue assimilate alle domestiche** i cui criteri per l'assimilazione sono dettati dagli articoli:

- **101, comma 7, del d.lgs. 152/06**
- **2, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227.**

Nel merito, la prima disposizione stabilisce che [...] ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche: [omissis] quelle “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”.

La seconda disposizione, ovvero l'articolo 2 del DPR 227/2011, dispone al comma 1, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/06, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) *le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentino le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;*
- b) *le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;*
- c) *le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.*

Prosegue quindi al comma 2 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Dalla disamina normativa effettuata, si rileva che i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche di cui al comma 1, da considerarsi tra loro alternativi in quanto indicano tre diverse fattispecie, e tra i quali rientra anche la non assimilabilità delle strutture sanitarie con più di 50 posti letto (cfr. num. 24 della tabella 2, Allegato A, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), sono subordinati all'esistenza di criteri definiti dalla Regione in cui è sito l'impianto specifico.

In conclusione, alla luce della normativa richiamata, **l'applicabilità del DPR 227/2011 è subordinata all'esistenza di specifica disciplina regionale in materia di ammissibilità dei reflui agli scarichi domestici.**

In assenza di normativa regionale sul tema e nel caso non sia soddisfatto nessuno dei criteri di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/06 e di cui all'articolo 2, comma 1, del DPR 227/2011 (compresi i criteri quantitativi di cui alla tabella 1 dell'Allegato A), gli scarichi delle attività di lavanderia interne alle strutture sanitarie con più di 50 posti letto devono essere considerati a tutti gli effetti scarichi industriali e pertanto essere autorizzati come tali, rendendo necessario l'avvio di una procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.

ATTIVITÀ
TABELLA 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, con le limitazioni indicate

1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2. Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3. Attività ricreativa
4. Attività turistica non ricettiva
5. Attività sportiva
6. Attività culturale
7. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8. Attività informatica
9. Laboratori di parrucchiera, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m³ al momento di massima attività
10. Lavanderie e stierie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)
18. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19. Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20. Vendita al minuto di generi di cura della persona
21. Palestre
22. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
23. Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27. Agenzie di viaggio
28. Call center
29. Attività di intermediazione assicurativa
30. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31. Riparazione di beni di consumo
32. Ottici
33. Studi audio video registrazioni
34. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35. Liuteria

Per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera** delle attività di lavaggio di biancheria, la Parte quinta del d.lgs. 152/06 individua i seguenti regimi autorizzativi in funzione delle diverse tecnologie installate:

- le lavanderie ad acqua con riscaldamento elettrico delle acque e dell'aria di asciugatura non necessitano di alcun adempimento per le emissioni in atmosfera, in quanto le attività vengono svolte con lavatrici ed asciugatrici integrate con riscaldamento delle acque e dell'aria di asciugatura di tipo elettrico, analogo a quello a serpentina delle lavatrici domestiche, non risultando, pertanto, attività emissive oggetto degli articoli 269 e 272 del d.lgs. 152/06;
- le lavanderie ad acqua con uso di caldaia a combustione sono soggette alla presentazione della dichiarazione di attività in deroga (articolo 272, comma 1 del d.lgs. 152/06) o ad autorizzazione ordinaria (articolo 269) in funzione della potenzialità termica nominale degli impianti di combustione ed in relazione al combustibile utilizzato (Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006);
- per i gestori di lavanderie a secco, è fatto obbligo di compilare il Piano di Gestione solventi ai sensi dell'articolo 275 del d.lgs. 152/06. Il limite massimo di solvente che è possibile immettere in atmosfera è di 20 gr. per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato (Tabella 1, Parte III, Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/06) e quindi l'attività deve essere gestita in modo da assicurare il rispetto di tale valore limite;
- le stirerie (Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006) richiedono la presentazione di una dichiarazione di attività in deroga (articolo 272, comma 1 del d.lgs. 152/2006) se la stireria è l'attività principale o se viene svolta nell'ambito di una lavanderia ad acqua; se invece l'attività di stireria è svolta nell'ambito di una lavanderia a secco (pulitintolavanderia) il titolo abilitativo è già compreso nell'autorizzazione della pulitintolavanderia e non sono necessari ulteriori adempimenti per le emissioni in atmosfera.

Oltre alla norma nazionale (il d.lgs. 152/06, modificato per alcune parti dal 183/17), ci sono anche le norme regionali e provinciali che vanno verificate, in quanto possono essere ulteriormente restrittive e sono comunque cogenti. In conclusione, alla luce di quanto richiamato ed in funzione della tipologia di impianto, **il ricorso all'AUA può essere facoltativo o obbligatorio.**

Nello specifico, **l'AUA è sempre obbligatoria** nei seguenti casi:

- **quando non è consentita l'assimilabilità dei reflui agli scarichi domestici;**
- **quando vi sia l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento;**
- **in caso di attività soggette ad autorizzazione ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06.**

Solo in assenza di queste tre condizioni, la cui sussistenza va sempre verificata prima di svolgere un'attività di lavanderia anche interna, il ricorso all'AUA è facoltativo.

Relativamente all'**intestatario delle autorizzazioni** si richiamano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, secondo cui **la domanda di autorizzazione unica ambientale è presentata dal gestore dell'impianto.**

A tal proposito, l'**articolo 2, comma 1** dello stesso decreto definisce:

“d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Pertanto, il gestore dell'impianto di lavanderia sarà l'intestatario del provvedimento di AUA.

In caso di **subentro di un soggetto terzo nella gestione dell'attività**, sarà possibile presentare istanza di voltura dell'autorizzazione al SUAP territorialmente competente, senza la necessità di avviare un nuovo procedimento autorizzativo. La voltura dell'AUA, anche se non disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013, è comunque possibile, come indicato dalle diverse linee guida regionali in materia.

Uso della risorsa idrica

L'attività di lavanderia è tipicamente **idroesigente** e si configura, sotto il profilo della legislazione nazionale e delle varie legislazioni regionali, come **uso di acqua per la produzione di beni e servizi**.

Poiché tutte le acque sono pubbliche, tale utilizzo deve essere assoggettato al **rilascio da parte dell'ente territoriale competente di un apposito provvedimento di concessione di derivazione che ne stabilisce i modi, la durata ed il canone demaniale**. Il combinato disposto di alcune normative nazionali e regionali (discendenti anche dall'applicazione di regolamenti comunitari) in materia di acque, sia superficiali che sotterranee, impone che per l'uso destinato alla produzione di beni e servizi sia derivabile esclusivamente acqua proveniente, per quanto attiene le acque sotterranee, dalla falda superficiale (detta freatica). Tale principio può essere derogato in rari casi, laddove sia dimostrata una effettiva carenza quantitativa oppure qualitativa legata a particolari esigenze produttive (es. industrie farmaceutiche, alimentari, etc.).

L'analisi della normativa nazionale in materia - in primo luogo la legge 5 gennaio 1994, n. 36, detta anche "Galli" - combinata con la legislazione regionale (in particolare è stato preso in esame il caso del territorio piemontese) - ha evidenziato i seguenti punti da attenzionare:

- tutte le acque, sia superficiali sia sotterranee, sono pubbliche;
- priorità dell'uso dell'acqua per il consumo umano (potabile);
- riserva delle acque sotterranee provenienti da falde profonde (in pressione) all'uso potabile;
- derivazione dell'acqua proveniente dalla falda superficiale per tutti gli altri usi;
- divieto in ogni caso di messa in comunicazione della falda superficiale con le sottostanti falde profonde.

Nel contesto che stiamo trattando da quanto sopra emerge la considerazione che non sia coerente, e certamente da scoraggiare, l'approvvigionamento di acqua proveniente da un acquedotto pubblico (quindi pregiata in quanto derivata *ope legis* da falde profonde) per svolgere un'attività di lavanderia, anche interna, che per dimensioni e volumi si configuri come industriale.

Tra le situazioni da attenzionare c'è quindi, a nostro avviso, il lavaggio di biancheria piana e confezionata che viene svolto internamente presso le strutture sanitarie e socio assistenziali, purtroppo spesso non in regola con le leggi vigenti, o comunque sottoposto a scarsi controlli al riguardo, le cui attività gravano sulla rete idrica potabile.

Il relativo consumo medio è di 40 litri di acqua per un kg di biancheria lavato a confronto con i 10 litri in media utilizzati dalle lavanderie industriali.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, i sistemi artigianali di lavaggio interno non utilizzano sistemi di recupero dell'acqua.

D'altro canto, il sistema industriale di lavanderia, ormai da anni continua ad investire nella transizione green, anticipando di molto gli step per la riduzione di emissioni, di consumo di energia e di acqua attraverso sistemi tecnologici di recupero. Infatti, le lavanderie industriali nello svolgimento delle loro attività di noleggio e lavaggio ad acqua di biancheria destinata a ospedali, case di riposo, case di cura, etc., imprescindibili per le strutture sanitarie e socio assistenziali - **non solo non gravano sulla rete idrica potabile** ma utilizzano le più moderne tecnologie impiantistiche in grado di ottenere il riutilizzo dell'acqua, acquistate attraverso ingenti investimenti, realizzando il 75% di risparmio idrico rispetto ad un lavaggio tradizionale.

Monitoraggio e controlli

Il sopra citato DPR 227/2011, all'articolo 6, dispone il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dal regolamento, anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, con la finalità di evitare elusioni della normativa vigente e di tutelare l'ambiente.

È su questo monitoraggio che vorremmo richiamare la Vostra attenzione e sul quale auspichiamo un pronto intervento per riequilibrare questa situazione elusiva delle norme, alterata anche dalla leva dei costi energetici e delle materie prime, che sta contrapponendo all'interesse della tutela ambientale quello del risparmio, superando in un colpo solo ogni normativa legata alle modalità di erogazione del servizio.

Come già detto in premessa, **riteniamo doverosa una richiesta di maggiori controlli sull'applicazione della normativa ambientale** anche alla luce della modifica dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 41, fattispecie in cui il legislatore interviene proprio sui due aspetti oggetto della normativa in commento, ovvero la tutela ambientale temperata con l'iniziativa economica. Infatti mentre all'articolo 9 si aggiunge un comma

“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;

all'articolo 41 si va a modificare il comma 2, prevedendo così che

“l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Una volta definiti i principi il legislatore interviene altresì sul comma 3, dell'articolo 41, prevedendo un ruolo specifico della legislazione in materia ambientale chiamando quindi in causa anche gli organi preposti al controllo ovvero:

“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

La riforma costituzionale, pur avendo una portata in larga parte meramente ricognitiva degli orientamenti fin qui maturati dalla giurisprudenza costituzionale e ormai consolidati nel diritto costituzionale, siamo certi che stimolerà senz'altro la giurisprudenza e la dottrina a fornire interpretazioni e chiavi di lettura nuove, le quali, accompagnando e orientando i legislatori e gli organi di controllo nell'attuazione dei precetti costituzionali, potrebbero costituire il fondamento di nuovi strumenti e modalità di elaborazione delle politiche ambientali e delle relazioni di queste con le politiche di sviluppo economico e sociale.

In particolare, merita attenzione l'introduzione della clausola che impone di perseguire la tutela ambientale "anche nell'interesse delle future generazioni". Tale espressione, inedita per la nostra Carta costituzionale, pone in capo ai legislatori una sfida senza precedenti. Tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, "anche nell'interesse delle future generazioni", comporta, infatti, un radicale ripensamento dei processi decisionali che fanno capo a queste discipline, i quali, evidentemente, non potranno più fare a meno di quella programmazione strategica e di quella visione di lungo termine che è l'unica capace di assicurare il perseguimento effettivo degli obiettivi di tutela nella materia ambientale e che si contrappone alle più consuete e del tutto inefficaci logiche degli interventi meramente contingenti e/o emergenziali.

Le politiche pubbliche che avranno ad oggetto gli interessi ambientali e le relative interconnessioni in tutti i campi dell'agire umano, infatti, dovranno giocoforza - come accade ormai da molto tempo a livello dell'Unione europea - avere una proiezione temporale di lungo periodo, che sappia andare oltre i termini (necessariamente troppo brevi) dei mandati politici delle istituzioni, che sono espressione della rappresentanza democratica, planando, con il giusto e corretto bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali in gioco, su scelte capaci di garantire quella lungimiranza d'azione che la Costituzione oggi richiama espressamente, oltretutto nella parte dedicata ai "principi fondamentali".

In altre parole, le scelte in cui si concretizzeranno le politiche pubbliche a tutela dell'ambiente dovranno necessariamente trovare fondamento sulla obiettiva acquisizione da parte degli organi politici dei dati e delle

conoscenze che progressivamente fornisce l'evoluzione dei saperi tecnico-scientifici, in modo tale non soltanto da assumere la corretta rappresentazione dei fenomeni e degli strumenti per fronteggiare i problemi dell'attualità, ma anche e soprattutto per gestire le questioni ambientali su un piano diacronico di lungo periodo nel quale possa emergere, con la dovuta evidenza e secondo le logiche della *accountability* dei titolari di un mandato politico, il ragionevole equilibrio tra le esigenze delle generazioni presenti e quelle delle generazioni future.

Criteri Ambientali Minimi

Ci preme ricordare la rilevanza che la tematica ambientale riveste per il servizio di lavanderia e lavanolo dei tessili, tanto che l'attività è per legge soggetta ai **Criteri Ambientali Minimi** previsti dal **DM 9 dicembre 2020** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 2 del 4 gennaio 2021, entrati in vigore a maggio 2021 e che, quindi, da tale data devono essere obbligatoriamente richiamati nelle procedure di gara.

Ne discende che, in linea con quanto previsto dai CAM, la struttura che dispone di una lavanderia interna debba essere dotata almeno di un sistema di gestione ambientale dimostrabile con il possesso della certificazione **UNI ISO 14001** o del **Regolamento EMAS**, quale requisito previsto sia dai criteri di Selezione dei candidati che dalle clausole contrattuali presenti nei CAM sopra citati.

I CAM prevedono inoltre per la partecipazione alle gare di appalto, tra le specifiche tecniche, il requisito obbligatorio della "**presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche**", ovvero di "**sistemi di filtraggio e riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il consumo**".

Garanzia di sicurezza igienica

Quanto detto fino ad ora non può prescindere da un'attenzione specifica alla sicurezza igienica dei prodotti e servizi offerti, assicurata tramite l'adozione di protocolli organizzativi rigorosi che si conformano al sistema di certificazione UNI EN 14065 "Tessili trattati in lavanderie - **Sistema di controllo della biocontaminazione**" secondo le **Linee Guida RABC** (RISK ANALYSIS BIOCONTAMINATION CONTROL SYSTEM), tenuto conto della particolare rilevanza sociale e della delicatezza dell'attività sanitaria ed in considerazione della fragilità delle condizioni dell'utenza, spesso caratterizzata da deficienze del sistema immunitario e comunque esposta a sensibili pericoli di contaminazione.

L'importanza della qualità e sicurezza igienica dei tessili, legata alla trasmissione delle infezioni, è ribadita anche dal **Report dell'Istituto Superiore di Sanità n. 20/2020 - rev. 2 "Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV2"**, redatto dal gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, in cui si consiglia sia per un setting sanitario che pubblico, di utilizzare biancheria sanificata da impresa qualificata, dotata di certificazione UNI EN 14065.

Peraltro la certificazione 14065 è espressamente richiamata dai Criteri Ambientali Minimi di cui sopra, sia nell'ambito dei "Criteri di Selezione dei candidati" che prevede l'adozione di un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione sia nelle "Clausole contrattuali", a conferma dell'importanza e della cogenza della qualità microbiologica dei tessili che deve essere garantita dal servizio.

Il possesso della certificazione 14065 garantisce, nello specifico, la decontaminazione degli articoli trattati e la protezione da ri-contaminazioni successive fino alla consegna al cliente, nonché il rispetto di specifici "Requisiti igienici strutturali e tecnici" relativi ad edifici (come la separazione tra la zona sporco e la zona pulito mediante barriera fisica e passaggio regolamentato), impianti sanitari e spogliatoi del personale, approvvigionamento e scarico dell'acqua, impianti di ventilazione e flusso d'aria, impianti e attrezzature di processo; oltre che la conformità a requisiti igienici del personale e delle forniture tessili.

Quadro sinottico delle due principali norme di riferimento

- DPR n. 227 del 19 ottobre 2011 sulla assimilabilità dei reflui industriali agli scarichi domestici: come previsto dall'articolo 2, la tabella 2 dell'allegato A, dispone al punto 10 che lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle ad uso domestico e che effettivamente trattino più di 100 kg di biancheria al giorno siano considerate attività industriali con riferimento ai relativi scarichi.

Dal punto 24 si deduce che attività di lavanderia in ospedali, case o istituti di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto superiore a 50 siano considerate attività industriali con riferimento ai relativi scarichi.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto, le attività di lavanderia come sopra descritte devono possedere specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue, rispettando i valori chimici previsti nelle tabelle di riferimento.

- Legge 5 Gennaio 1994 n. 36, cosiddetta "LEGGE GALLI" su tutela e uso delle risorse idriche-Aspetti salienti:

- pubblicità di tutte le acque sia superficiali che sotterranee;
- priorità dell'utilizzo di acqua potabile per uso umano;
- riserva delle acque sotterranee provenienti da falde profonde (in pressione) per uso potabile;
- derivazione dell'acqua proveniente dalla falda superficiale per tutti gli altri usi;
- divieto di messa in comunicazione della falda superficiale con quella profonda (norma specifica per trivellazione dei pozzi).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare non coerente l'approvvigionamento di acqua da acquedotto pubblico (e quindi pregiata perché deriva *ope legis* da falde profonde) per lo svolgimento di un'attività di lavanderia che per dimensioni e volumi si configuri come industriale.

Giurisprudenza in materia di scarichi industriali

- **Cassazione Penale Sez. III n. 1719 del 15 gennaio 2021** nella quale viene ribadito che *“del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall’articolo 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia munito dell’autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione”*.

La sentenza, oltre a richiamare i principi fondamentali in materia di responsabilità stabilisce che, anche se il servizio viene svolto da altri ma all’interno di una determinata struttura di un diverso proprietario, non esonera i responsabili dell’attività (proprietario della struttura) di vigilare sull’effettivo rispetto delle prescrizioni stabilite per legge. Si tratta infatti del più comune caso di attività di lavanderia svolta all’interno, ad esempio, di case di cura o ospedali laddove il gestore dell’attività è diverso da chi materialmente svolge il servizio, ma che rimane, come sentenzia il giudice di merito, responsabile di vigilare sull’attività svolta da altri, definendolo infatti “negligente disinteresse della gestione dell’unità produttiva”.

- **Cassazione Penale, Sez. III sent. 18226 del 17 maggio 2005** dalla cui massima si ricava che: *“Lo scarico di una lavanderia industriale a servizio di una casa di riposo non è assimilabile a quello di acque reflue domestiche e necessita di specifica ed espressa autorizzazione”*.

Il Presidente di una Casa di riposo, è stato ritenuto responsabile del reato di scarico abusivo di acque reflue provenienti da una lavanderia di tipo industriale, sito nella predetta casa, in violazione dell’art. 59, 1° comma D.lgs. n. 152/99, oggi sostituito dall’articolo 137 del D.lgs., n. 152 del 3 aprile 2006 e condannato dal Tribunale territoriale. Il Tribunale teneva conto della carenza di autorizzazione, della testimonianza dei NAS e delle specifiche circostanze di fatto risultanti del sopralluogo (trattavasi di lavanderia nuova, di recente attivazione, sita al secondo piano dell’edificio, come emergeva anche da una planimetria). Per questi motivi il giudice competente ha rigettato il ricorso della casa di riposo sottolineando nelle

motivazioni come lo scarico di una lavanderia di tipo industriale a servizio di una casa di riposo - come nel caso in esame - è soggetto all'obbligo penalmente sanzionato ex art. 59, 1° comma D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, di preventiva autorizzazione, non potendo essere assimilato ad un ordinario scarico di acque reflue domestiche, considerata la natura dell'attività da cui proviene (cfr. Cass. Sez. III, 13.9.2004, n. 35870 rv. 229012). C'è da precisare, continua il giudice, che il fatto che l'attività di lavanderia sia "nuova" o "preesistente" non è giuridicamente rilevante in quanto la legge esige l'autorizzazione per tutti gli scarichi di acque reflue industriali in senso fisico, quale sia stata l'epoca di attivazione.

- **Cassazione Penale, Sez. III n. 24330/2014** nella quale si ribadisce che:
“L'attivazione di uno scarico, proveniente da lavanderia, di acque reflue qualificabili come industriali in mancanza dei presupposti per l'assimilabilità a quelle domestiche, effettuato in assenza della preventiva autorizzazione, configura la contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1 d.lgs. 152\06.”
- **Cassazione Penale, Sez. III n. 27887/2015** nella quale si conferma *la natura industriale dei reflui prodotti da insediamenti svolgenti attività di lavanderia industriale e che in assenza di autorizzazione delle relative acque reflue si incorre nel reato di cui all'art. 137 del D. Lgs. 152/2006.*
- **Cassazione Penale, Sez. III n. 30678, del 4 agosto 2022** nella quale si ribadisce che
“In definitiva, la decisione del Tribunale appare in linea con il consolidato principio secondo cui «in tema di inquinamento idrico l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie» (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti, Rv. 270791 – 01)”
- **Cassazione Penale III n. 45900, del 5 dicembre 2022** in cui si legge che
“Ai sensi dell'art. 74, lett. h) del d.lgs. 152/2006 sono acque reflue industriali «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono

attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento». Ai sensi della lett. g) sono acque reflue domestiche le «acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche». Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Tanto perché la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, si è precisato come sia configurabile il reato di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti».

DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITÀ DI LAVANDERIA (ANCHE INTERNA) CHECK LIST

Lavanderia ubicata all'interno di ospedale/casa di cura/ RSA e gestita da un soggetto terzo: le responsabilità del rischio sono in capo al titolare della struttura

- Iscrizione alla Camera di Commercio con Codice Ateco 96.01.10 (anche secondario)
- Autorizzazione di inizio attività
- Autorizzazione all'utilizzo dei locali con finalità di lavanderia
- Certificato di agibilità dei locali con destinazione d'uso per attività di lavanderia
- Certificato antincendio

Se scarica nel collettore della struttura: il titolare della stessa autorizza lo scarico nel collettore imponendo i limiti di scarico e assumendosi la relativa responsabilità

- Autorizzazione scarichi acque reflue (D.lgs. 152/2006, DPR 227/2011, normativa regionale)
- Autorizzazione scarichi in atmosfera: essiccatoi, stiratrici, mangani (D.lgs. 152/2006, normativa regionale e provinciale)
- Normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro e ambienti confinati

CERTIFICAZIONI SPECIFICHE SERVIZIO DI LAVANDERIA E LAVANOLO PRE-REQUISITI PER LAVANDERIE INTERNE GESTITE IN PROPRIO O DA OPERATORI IN GLOBAL SERVICE

Sistema di gestione e controllo della biocontaminazione dei tessuti trattati in lavanderia

- UNI EN 14065 secondo le Linee Guida RABC Assosistema • Autorizzazione di inizio attività

Sistema di gestione ambientale

- ISO 14001 o Registrazione EMAS



 **ASSOSISTEMA
CONFINDUSTRIA**

 Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria), 00144 Roma

 tel. 06 5903430

 fax 06 25496320

C.F. 97090540150

 www.assosistema.it

 assosistema@assosistema.it

 P.E.C. assosistema@legalmail.it